

CASO 1/2012

CAMPIONATO INVERNALE RIVA DI TRAIANO 2011 -2012 "Trofeo Paolo Venanzangeli"

Circolo Nautico Riva di Traiano

ITA 15441 c/ITA 15426

Regola 8.10.3 IRC 2011: Se durante una ispezione dell'Attrezzatura da parte di uno stazzatore, o durante misurazioni effettuate in base alla regola 13.6 (IRC), una qualsiasi dimensione di stazza risulta eccedere un valore massimo o essere inferiore ad un valore minimo, l'imbarcazione non è in accordo con il proprio certificato di stazza"

Regola 10.2 IRC: Nel caso di una protesta di stazza, le misure di stazza dell'imbarcazione possono essere rimisurate da uno stazzatore autorizzato

Regola 78.1 del Regolamento di regata: Il proprietario di una barca ed altra persona responsabile deve fare in modo che la barca sia mantenuta conforme alle regole della sua classe e che il suo eventuale certificato di stazza o rating rimanga valido.

Regola 64.3(d) del Regolamento di Regata:Le spese di stazza derivanti da una protesta riguardante una regola di stazza devono essere pagate dalla parte soccombente, a meno che il comitato per le proteste decida altrimenti.

LA GIURIA D'APPELLO

Composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni (relatore), Fabio Donadono, Piero Occhetto e Eugenio Torre (componenti), Marco Alberti e Giuseppe Russo (componenti supplenti) con Anna Maria Bonomo (uditore) ha pronunciato la seguente

decisione

ITA 15441 ha impugnato la decisione adottata il 4.12.2011 del Comitato per le Proteste richiedendo l'annullamento della penalizzazione del 20% sul tempo reale attribuitale nella prova del 20/11/11 del Campionato Invernale Riva di Traiano 2011-2012 per aver regatato con randa eccedente le misure del certificato di stazza IRC, come risultante dalle misure effettuate dallo stazzatore ufficiale a seguito di protesta di stazza presentata da ITA 15426.

L'appellante evidenzia i seguenti fatti:

- il protestante non lo avrebbe informato come prescritto dalla RRS 61.1
- di aver richiesto la riapertura dell'udienza in quanto il certificato di stazza emesso in data 15/12/2011 con le misure delle catene (MUW e MTW) della randa utilizzata nella regata del 20/11/2011 come rilevate dello stazzatore in seguito alla protesta di stazza presentata

da ITA 15426, avrebbe un TCC invariato rispetto a quello del certificato di stazza emesso in data 31/08/2011 e presentato al momento dell'iscrizione al Campionato.

- lamenta inoltre che nell'ambito della decisione sulla protesta di stazza, il CdP non avrebbe stabilito, ai sensi della RRS 64.3(d), a chi addebitare i costi derivanti dalla verifica di stazza e dell'emissione del certificato.

Dall'esame della documentazione pervenuta risulta:

- il Comitato per le Proteste ha accertato che il protestante ITA 15426 ha informato della protesta il protestato ITA 15441 in banchina, prima dello scadere del tempo limite per le proteste.
- La Regola 8.10.3 IRC 2011 stabilisce che se durante una ispezione dell'Attrezzatura da parte di uno stazzatore, o durante misurazioni effettuate in base alla regola 13.6 (IRC), una qualsiasi dimensione di stazza risulta eccedere un valore massimo o essere inferiore ad un valore minimo, l'imbarcazione non è in accordo con il proprio certificato di stazza"
- lo stazzatore ha riscontrato che le misure di MUW e MTW della randa utilizzata da ITA 15441 nella regata del 20/11/2011 erano difformi da quanto riportato nel certificato di stazza ed eccedevano le tolleranze massime IRC, mentre le misure della randa utilizzata nel corso della prova del 4/12/2011 risultavano rientrare nei limiti di stazza.
- La penalizzazione del 20% del tempo reale inflitta dal Comitato per le Proteste è in accordo con quanto previsto al punto 12.3 dalle Istruzioni di Regata e con quanto previsto dalla regola 10.3 IRC..
- il Bando di Regata, al punto 5.2 stabilisce che *"Il certificato/i presentato dovrà essere l'ultimo emesso alla data dell'iscrizione ovvero 1 novembre 2011 e sarà valido per tutto il campionato e nessuna variazione di detto certificato potrà essere effettuata all'infuori di quelle previste a seguito di controlli o verifiche da parte dell'Organizzazione. Se a seguito di verifica, il Certificato è ritirato per la non rispondenza delle caratteristiche dell'imbarcazione, le spese della sua remissione saranno a carico dell'Armatore dell'imbarcazione trovata non in regola. Eventuali imbarcazioni ammesse a partecipare dopo l'inizio del campionato dovranno presentare il certificato emesso non oltre la data di cui sopra"*.
- Dall'esame del certificato di stazza IRC di ITA 15441 emesso in data 15/12/2011, risulta che le misure di P, E, MUW, MTW, MHW, LLmax, LL, LP, HHW, HSA, SPA, STL, SLU, SLE, SF e SHW risultano differenti da quelle riportate nel certificato di stazza emesso in data 31/08/2011, antecedente alla data limite stabilita dal Bando di Regata. Si tratta pertanto di un nuovo certificato di stazza, emesso successivamente alla data limite stabilita dal Bando stesso.
- Riguardo la richiesta di riapertura d'udienza dell'appellante, questa è stata ritenuta inammissibile dal Comitato per le Proteste, in quanto il nuovo certificato di stazza emesso il 15 dicembre 2011 e presentato da ITA 15441 come nuova prova, non poteva essere preso in considerazione per verificare se la variazione del TTC con le misure fuori tolleranza (MUW e MTW) della randa utilizzata nel corso della prova del 20 novembre 2011 non era

superiore a 0,005 rispetto al TTC del certificato IRC presentato all'atto dell'iscrizione al campionato, in quanto molti altri parametri di stazza di randa, fiocco e spinnaker erano state modificate, e pertanto non poteva essere considerato come nuova prova significativa per giustificare la riapertura dell'udienza.

Questa Giuria d'Appello ha sviluppato le seguenti considerazioni:

la Regola 9 IRC "Rating Revue" non si applica nel caso di una Ispezione dell'Attrezzatura effettuata nel corso di una manifestazione,

la Regola IRC 8.10.1 stabilisce che MUW e MTW sono valori massimi e nel caso in esame sono risultati eccedere i valori massimi ben oltre le tolleranze ammesse, pertanto in base alla Regola IRC 8.10.3 l'imbarcazione ITA 15441 ha regatato nella prova del 20/11/2011 non in accordo con il proprio certificato IRC,

nel rispetto della la Regola 78.1 del Regolamento di Regata, il proprietario di ITA 15441 o qualsiasi altra persona responsabile doveva fare in modo che l'imbarcazione ITA 15441 fosse mantenuta in conformità al certificato IRC valido in quel momento,

la Regola 64.3(d) del Regolamento di Regata stabilisce che le spese di stazza derivanti da una protesta riguardante una regola di stazza devono essere pagate dalla parte soccombente pertanto, avendo la parte soccombente sostenuto le spese di stazza, non si rendeva necessaria alcuna comunicazione da parte del comitato per le proteste.

Per questi motivi

La Giuria d'Appello respinge l'appello e conferma le decisioni del Comitato per le Proteste di primo grado.

f.to Sergio Gaibisso, presidente Giuria d'Appello

copia conforme all'originale